



TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE I CIVILE

SENTENZA N. 136 DEL 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 136/08
Cec. N. 135
L.R.

DIVORZIO

ISTAT

16 GEN 2008

Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:

1. DE SIMONE dott. Saverio U. - presidente rel. -
2. RANA dott. Giuseppe - giudice -
3. PRENCIPE dott. Michele - giudice -

ha emesso la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale
affari contenziosi al N. 423/98 R. G. A. C.

T R A

, rappresentato e difeso dall'Avv.

in virtù di mandato a margine del ricorso

- ATTORE -

E

, rappresentata e difesa dall'Avv. in
virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta

- CONVENUTA -

N O N C H E'

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari

- INTERVENUTO -

OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio; questioni economiche.

CONCLUSIONI: All'udienza del 26/9/2007 la causa veniva definitivamente assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui pedissequamente trascritte; il P. M. concludeva con propria nota del 3/10/2007.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 9/3/98 chiedeva la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto il 26/4/78 in Mola di Bari con , dal quale erano nati i figli (il 14/3/79) e (il 4/5/91).

A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2910 del 14/7/92, aveva omologato la loro separazione; poiché erano decorsi ormai tre anni da allora e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.

Si costituiva formalmente in giudizio (e, mentre non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento maggiore rispetto a quello di £. 500.000 (di cui £. 200.000 per lei e £. 300.000 per i figli) concordato in sede di

separazione, rappresentando un notevole miglioramento delle condizioni economiche dell'attore.

Il Presidente del Tribunale, dato atto dell'impossibilità di conciliare le parti, adottava i provvedimenti urgenti ex art. 4 co 8° L. n. 898/70, nominava il G. I. e le rimetteva davanti a quest'ultimo.

Dopo due successive ordinanze di modifica dell'importo dell'assegno, formulate le richieste istruttorie, veniva emessa sentenza parziale sullo stato n. 1142/2004 dell'1-19/6/2004 e la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso.

Nel corso dell'istruttoria veniva ammesso ed espletato l'interrogatorio formale dell'attore e la prova testimoniale.

Disposta altresì una C.T.U. contabile, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva assegnata definitivamente a sentenza sulle conclusioni contestualmente declinate dai procuratori delle parti, cui venivano concessi i termini di legge per le conclusionali e le repliche; il P. M. concludeva con propria nota del 3/10/2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pronunciata sentenza parziale sullo stato, al Tribunale non resta che deliberare le questioni economiche e quelle relative all'affidamento del figlio minore della coppia, , che ha attualmente 16 anni e mezzo.

1.- Quantunque le parti non si siano soffermate sulla questione dell'affidamento - evidentemente considerandola meno importante

delle questioni economiche, sulle quali soltanto si è svolta l'istruttoria, tale tematica rientra pienamente nel *thema decidendum*, dovendo il Collegio deliberare in ordine al regime migliore di affidamento dei figli, anche officiosamente: l'affido condiviso, infatti, è istituto di diritto sostanziale e trova applicazione immediata anche ai giudizi in corso, come emerge da una piana lettura dell'art. 4 della legge 8/2/06 n. 54).

1.2.- Il figlio minore della coppia, deve essere affidato ad entrambi i genitori.

E' risaputo che con la novella che ha introdotto nell'art. 155 C. C. l'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori il legislatore ha inteso prevedere un nuovo regime "ordinario" dell'affidamento dei figli per il caso di rottura dell'unione familiare, sostituendolo al precedente regime di affidamento esclusivo ad uno solo di essi.

In tale nuova prospettiva, che segna un significativo punto di svolta nella considerazione da parte del legislatore dei rapporti familiari e delle relazioni genitori-figli così come sono tradizionalmente concepiti nella nostra esperienza socio culturale, l'affidamento condiviso diviene la norma, dovendo il giudice motivare le ragioni del ricorso ad un regime di affidamento diverso da quello (nuovo, introdotto come) ordinario, con specifico riferimento all'interesse della prole a vivere in via esclusiva con uno solo dei genitori (arg. ex art. 155 bis C. C.).

La nuova normativa, in definitiva, riconosce la bigenitorialità come un diritto insopprimibile non solo nell'interesse esclusivo dei figli minori ma anche di entrambi i genitori, che conservano a loro volta non solo un interesse mediato, tutelabile attraverso quello diretto della prole, ma immediato e diretto, a mantenere un rapporto costante con i figli, alle cui scelte di vita essi devono continuare a concorrere in modo significativo, non meno di quanto, ciò non avvenisse quando la coppia era unita.

Inoltre, la nuova normativa riconosce finalmente il diritto anche dei nonni, cui è speculare quello dei minori, a continuare ad avere con loro un significativo rapporto affettivo.

1.3.- Nel caso di specie non si ravvisano *prima facie* elementi di "pericolo" per il sano e corretto e sviluppo psico fisico del minore, che è prossimo a raggiungere i 17 anni, tali da sconsigliare l'applicazione del nuovo istituto.

A favore di questa scelta depone la circostanza incontestata che non sono stati prospettati atteggiamenti di ostilità ovvero di rifiuto del minore a stare con il padre, né situazioni "altre" che rendano controindicata l'intensificazione degli incontri tra il giovane ed il i

Ciò significa che non avverte alcuna difficoltà a stare con l'una ovvero con l'altra figura genitoriale con cui, a prescindere dalle nuove esperienze di vita eventualmente intraprese dagli ex coniugi, intende mantenere significativi rapporti affettivi.

1.4.- Né può rilevare la circostanza che il padre si sia disinteressato del figlio, perché il diritto già citato alla bigenitorialità significa partecipazione alle scelte di maggior interesse per la vita della prole e prescinde dalla circostanza che il padre non abbia incontrato i figli, perché egli può decidere in qualsiasi momento di riprendere i contatti in maniera più assidua e proficua dal punto di vista affettivo.

Nemmeno rileva argomentare che tra i coniugi vi sarebbe una conflittualità tale da impedire l'applicazione del nuovo regime: se si seguisse un siffatto argomentare, infatti, sarebbe fin troppo facile per il genitore affidatario esclusivo della prole agitare ed esasperare le ragioni del disaccordo per impedire l'applicazione del nuovo istituto, al fine precipuo di svuotare di contenuto il senso della legge.

Del resto, l'applicazione della normativa non può essere preclusa dall'esistenza di una conflittualità più o meno estesa tra gli ex coniugi - i quali, se fossero stati d'accordo sulle loro scelte di vita, con tutta evidenza non sarebbero arrivati alla separazione prima ed al divorzio poi -, atteso che la legge mira a salvaguardare il genitore non collocatario della prole nella sua funzione genitoriale, evitando al contempo che la conflittualità agita tra le parti si ripercuota negativamente sulle decisioni di maggior interesse che coinvolgono i minori, che vanno assunte di comune accordo.

Ebbene, tutto ciò non è dato ravvisare nel nucleo familiare de quo, sicché nulla osta all'accoglimento - almeno allo stato - all'applicazione del nuovo istituto dell'affido condiviso.

Va da sé che, fino a prova dell'interesse contrario del ragazzo, va conservata la collocazione privilegiata del minore presso la madre, che continuerà, per l'effetto, ad essere assegnataria della casa coniugale.

1.5.- I rapporti tra il minore ed il padre dovranno essere i più ampi e liberi possibile: fermo restando, quale regime minimo, quello delle visite attualmente vigente (regolato nella sentenza di omologa della separazione), il genitore collocatario dovrà però consentire che il figlio incontri suo padre tutte le volte che lo vorrà.

Entrambi i genitori, poi, dovranno collaborare attivamente al fine di concordare le scelte di vita più adeguate a garantire il miglior futuro possibile al minore, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione dovranno essere adottate di volta in volta da quel genitore presso il quale essa si trovi.

2.- Venendo all'assegno divorzile, il diritto della convenuta a percepirlo va confermato.

E' risaputo che a seguito delle modifiche apportate alla L. 1/12/70 n. 898, art. 5, dalla L. 6/3/87 n. 74, art. 10, la condizione necessaria per l'attribuzione dell'assegno di divorzio, la cui finalità è essenzialmente assistenziale, è che il coniuge richiedente non abbia mezzi tali da consentirgli di mantenere un

tenore di vita analogo a quello che aveva in costanza di matrimonio (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 27/07/1998, n. 7352).

Inoltre, occorre che il richiedente l'assegno fornisca la prova delle pregresse condizioni di vita e dell'impossibilità di proseguire in un analogo regime, senza che a tale fine possano supplire i poteri officiosi di indagine spettanti al giudice (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 20/03/1998, n. 2955).

Del resto, "L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, mentre la liquidazione in concreto dell'assegno, ove sia riconosciuto tale diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, va compiuto in concreto tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio... implica una reiterata valutazione comparativa della situazione delle parti, tenendo conto dei redditi di ciascuna di esse, allo scopo di assicurare, con il minore sacrificio possibile per l'obbligato, il



mantenimento, per il titolare dell'assegno, del tenore di vita che l'art. 5 della legge stessa ha inteso, quanto meno in via tendenziale, garantire" (cfr., Cassaz. Civ., Sez. I, 27/09/2002, n. 14004).

La valutazione ponderata e bilaterale dei criteri di determinazione concreti dell'assegno di divorzio va compiuta, quindi, avendo riguardo alla condizione delle parti quale risulta al momento della pronuncia di divorzio e non in relazione ad epoche precedenti, eventualmente distinte da una diversa capacità di reddito (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 4/9/2004 n. 17901).

La materia dell'assegno di divorzio, che ha ad oggetto un diritto disponibile, è dominata dal principio della disponibilità della prova, che non è intaccato nemmeno dai poteri officiosi di indagine sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi, attribuiti al Tribunale dall'art. 5, co 9°, L. Div. (come già detto innanzi).

L'esercizio di tali poteri, infatti, presuppone che le parti abbiano assolto l'onere, che incombe loro, di produrre la dichiarazione personale dei redditi ed ogni documentazione relativa al loro patrimonio personale e comune, ed inoltre che i documenti prodotti formino oggetto di contestazione; presuppone, dunque, un'attività processuale delle parti (espressione del principio dispositivo in materia di prova), la cui omissione non può essere supplita dal giudice, che può integrarla solo in ipotesi di puntuale contestazione delle sue risultanze.

Di conseguenza, il coniuge richiedente l'assegno di divorzio ha l'onere di dedurre e dimostrare, con idonei mezzi di prova, circa l'*an debeatur*:

- a) quale fosse il tenore di vita condotto dai coniugi durante il matrimonio;
- b) il suo apprezzabile deterioramento in seguito al divorzio a causa dell'inadeguatezza dei propri mezzi;

circa il *quantum debeatur*, tutte le circostanze suscettibili di valutazione alla luce dei criteri legislativi per la determinazione del suo ammontare.

3.- Ebbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che le condizioni di vita della convenuta siano sensibilmente peggiorate a seguito del divorzio: la convenuta non percepisce alcun reddito se non l'assegno divorzile, mentre un tempo si occupava della casa e dei figli impiegando i consistenti introiti familiari rappresentati dai redditi che all'attore rivenivano dalle sue molteplici proprietà immobiliari.

La situazione, attualmente, risulta modificata ed é:

- peggiorata per la convenuta perché i suoi figli, ancora privi di indipendenza economica, sono divenuti più grandi ed hanno esigenze diverse e maggiori di quelle del tempo della separazione, il che impone maggiori oneri di spesa a suo carico;
- migliorata quella del ...

4.- Gli esiti dell'interrogatorio formale del convenuto e della prova testimoniale in punto di percezione dei canoni di fitto dell'appartamento di via hanno trovato definitivo ed oggettivo riscontro nella C.T.U. valutativa e contabile espleta, le cui conclusioni consentono di apprezzare la rilevante differenza reddituale tra le parti in causa.

L'attore, che nel frattempo è divenuto anche percettore di una pensione, è titolare di numerosi beni immobili (del valore complessivo nel 2005, palesemente sottostimato dal C.T.U., di € 287.153,10) e delle relative rendite (pari ad oltre € 17.000,00 nel 2005), che percepisce in via esclusiva.

Orbene, poiché del reddito di cui occorre tener conto al fine di determinare l'importo sia dell'assegno divorzile che della misura del contributo paterno al mantenimento della prole fanno parte anche i beni immobili, quand'anche improduttivi di redditi, si stima equo elevare ad € 400,00 l'importo dell'assegno divorzile ed in € 600,00 il contributo paterno al mantenimento della prole (€ 300,00 per ciascun figlio) a decorrere dal corrente mese di gennaio, con aumenti secondo indici ISTAT dal gennaio 2009.

Il contributo al mantenimento spetta alla anche in favore del figlio maggiorenne, non avendo dimostrato il che si sia affrancato nelle more dalla dipendenza economica dai genitori.

5.- Inammissibili sono invece tutte le altre domande a contenuto patrimoniale formulate dalla convenuta con la domanda riconvenzionale.

Come ripetutamente affermato in numerose sentenze emesse da questo Tribunale, il giudizio di divorzio ha per oggetto unicamente la verifica della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 3 L. n. 898/70 e le pronunce strettamente collegate a quella sullo stato personale in materia di mantenimento e di affidamento della prole e non può estendersi ad altri aspetti della vicenda coniugale, che devono essere acclarati e definiti in separata sede (sull'inammissibilità nelle cause di separazione e divorzio di domande di contenuto patrimoniale diverse da quelle previste dagli artt. 155-156 C. C. e 4-5-6 L. n. 898/70, si vedano le recenti Cass. 12/1/2000 n. 266 e Trib. Bari, sent. 21/4/2000, in *Dir. fam. e pers.* 2001, 1, 207).

Né può sostenersi che le domande *de quibus* siano oggettivamente connesse a quella principale ed esigano, pertanto, il *simultaneus processus*.

La S. C., pronunciatasi *ex professo* sul tema, ha statuito che "Il vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali, ex art. 31 c.p.c., tale da giustificarne il cumulo e la trattazione congiunta ai sensi dell'art. 40 c.p.c., comma terzo, nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, sussiste allorché l'una, oltre a connotarsi per il contenuto meno rilevante, risulti obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all'altra,

nel senso che il "petitum" e il titolo della causa accessoria, pur mantenendo la loro autonomia, non possano concepirsi se non come storicamente e ontologicamente fondati su quelli della causa principale. Una tale situazione processuale non si verifica fra la domanda di divorzio e quella di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni dacché, per un verso, non è lecito assegnare a quest'ultima il ruolo di domanda accessoria - in quanto sia dal punto di vista giuridico sia, soprattutto, da quello pratico, non può considerarsi meno importante rispetto alla prima - e, per altro verso, non ricorre alcuna dipendenza sostanziale, nel senso sopra precisato, fra le due pretese, posto che la domanda di scioglimento della comunione legale e di divisione dei relativi beni non postula la richiesta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ben potendo la parte chiedere la divisione dei beni (una volta passata in giudicato la sentenza di separazione) senza dovere necessariamente e contestualmente avanzare domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio" (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 17/05/2005, n. 10356).

6.- Le spese processuali seguono la soccombenza sostanziale e vanno poste a carico dell'attore secondo la liquidazione di cui al dispositivo nella misura dei 2/3, mentre la dichiarata inammissibilità delle domande riconvenzionali giustifica la compensazione del residuo terzo di esse.

Quelle di C.T.U., invece, dovranno gravare per intero sull'attore, che vi ha dato sostanzialmente causa per la necessità di valutare le sue proprietà immobiliari al fine di determinare la misura dell'assegno da lui dovuto a moglie e figli.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il 9/3/98 da , nei confronti di , con l'intervento del P. M., così provvede:

1. dispone l'affidamento condiviso del minore Nicola ad entrambi i genitori, che eserciteranno la potestà genitoriale e condivideranno le relative responsabilità, adottando di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, mentre quelle di ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascuno di essi durante i tempi di permanenza del figlio con sé;
2. dispone che il figlio trovi collocazione prevalente presso la madre e che il padre dovrà stare con lui secondo il calendario minimo stabilito con la sentenza di omologa della separazione;
3. eleva dal corrente mese di gennaio ad € 400,00 la misura dell'assegno divorzile che deve corrispondere a ed a complessivi € 600,00 quella

del contributo al mantenimento dei suoi figli (€ 300,00 per ciascuno), da adeguare secondo indici ISTAT da gennaio 2009;

4. condanna l'attore al pagamento dei 2/3 delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.100,00, di cui € 150,00 per esborsi, € 2.000,00 per diritti ed € 1.950,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge ed il rimborso forfetario delle spese generali oltre che, per intero, al pagamento di quelle di C.T.U.;
5. compensa tra le parti il residuo terzo di esse;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Bari lì, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, l'8/1/2008.

Il Presidente Est.

Saverio U. de Simone
dr. Saverio U. de Simone

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA

OGGI, 16 GEN 2008

IL CANCELLIERE CI

(dott.ssa *Fina*)

Fina